



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 375-2023 - Seduta N° 3803 - del 27/04/2023 - Numero d'Ordine 13

Prot/2023/359667

Oggetto Piano Strategico della PAC (PSP) 2023- 2027. Approvazione bando per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA21-ACA21 "Impegni specifici di gestione dei residui di potatura" previsto dal Piano Strategico Nazionale PAC 2023/2027

Struttura Proponente Settore servizi alle imprese agricole e florovivaismo

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente GIOVANNI TOTI - Presidente, partecipanti alla seduta:

| Componenti della Giunta | | Presenti | Assenti |
|--------------------------|---------------------------------------|----------|---------|
| Giovanni TOTI | Presidente della Giunta Regionale | X | |
| Alessandro PIANA | Vicepresidente della Giunta Regionale | X | |
| Andrea BENVEDUTI | Assessore | X | |
| Simona FERRO | Assessore | X | |
| Giacomo Raul GIAMPEDRONE | Assessore | X | |
| Angelo GRATAROLA | Assessore | X | |
| Augusto SARTORI | Assessore | X | |
| Marco SCAJOLA | Assessore | X | |
| | | 8 | 0 |

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub n)

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI i regolamenti (UE):

- 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- 2021/2289 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici;
- 2021/2290 di esecuzione della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- 2022/126 di esecuzione della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

- 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022 prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTO il decreto n. 147385 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

VISTA l'istruzione operativa dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito AGEA) n. 35 del 18.04.2023 dal titolo *“Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”*;

CONSIDERATO che:

- il regolamento (UE) 2115/2021 prevede l'elaborazione da parte degli stati membri di Piani Strategici della PAC per il periodo 2023/2027 (di seguito PSP);
- l'Italia ha notificato alla Commissione europea in data 31 dicembre 2021 il PSP, documento con il quale ha definito le priorità e le modalità di attuazione delle azioni nell'ambito della PAC su tutto il territorio nazionale;
- il regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di inserire nel PSP delle specificità regionali nell'ambito degli interventi previsti per lo Sviluppo Rurale con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 70 del reg. (UE) 2115/2021 *“Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione”*;
- il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito Masaf) ha convocato appositi tavoli di lavoro con le Regioni/Province autonome per procedere alla risoluzione delle criticità formulate dalla Commissione e individuare, all'interno del PSP, elementi o specifiche regionali coerenti e uniformi con quanto stabilito a livello nazionale, come previsto dall'articolo 104 del reg. (UE) 2021/2115;

DATO ATTO che il PSP è stato approvato in data 2 dicembre 2022 con decisione di esecuzione della Commissione europea e che detta approvazione da parte della Commissione autorizza le spese per la realizzazione degli interventi previsti dal PSP a decorrere dal 1° gennaio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2022 con cui:

1. vengono attivate le seguenti azioni, ritenute prioritarie, nell'ambito degli interventi previsti dal PSP:
 - a) SRA05-ACA5 Inerbimento colture arboree:
 - Azione 5.1: Inerbimento totale;
 - Azione 5.2: Inerbimento parziale.
 - b) SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura:
 - Azione 1: Conferimento dei residui di potatura ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U. e successivo utilizzo in azienda;

- Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo.
- c) SRA25-ACA25 Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica:
- Azione 1 – Oliveti.
2. si dà atto che l'attivazione delle azioni di cui sopra è sotto condizione, nelle more della definizione delle norme attuative del reg UE 2115/2021 e degli ulteriori adempimenti correlati, in merito:
- alla definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte dell'organismo pagatore AGEA,
 - alla definizione della normativa per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dagli interventi oggetto del presente atto;
 - al fatto che, qualora si rendesse necessario apportare al PSP e/o al Complemento regionale per lo sviluppo Rurale del PSP 2023-2027 (di seguito CSR) modifiche tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti di cui al presente provvedimento, i beneficiari potenzialmente destinatari di tali aiuti non potranno avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dell'organismo pagatore AGEA, dello Stato membro e/o della Commissione europea;
3. si rimanda ad un successivo provvedimento l'approvazione dei bandi con i dettagli necessari per la presentazione delle domande, da emettere quando AGEA avrà reso disponibili i supporti informatici per la presentazione delle domande sul portale SIAN;
4. è stato approvato il documento denominato "*Piano Strategico PAC 2023/2027 – Interventi SRA05-ACA5, SRA21-ACA21, SRA25-ACA25 Az. 1. Principi, criteri e impegni*", contenente le indicazioni sulle condizioni di ammissibilità, i principi di selezione e gli impegni specifici per l'attuazione di ciascun intervento, come previsto nelle relative schede intervento del PSP, necessarie agli agricoltori al fine di consentire la presentazione delle domande di sostegno/pagamento con impegni decorrenti dal 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che:

- sono in corso di approvazione le proposte di modifica al PSP trasmesse al Masaf, derivanti in parte da refusi riscontrati nel PSP e in parte da successivi approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali;
- il sostegno riconoscibile e l'erogazione degli aiuti sono subordinati alla formale approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP di cui sopra;

RITENUTO, per quanto detto, che il beneficiario non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio;

CONSIDERATO altresì che:

- la dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento SRA21 per tutto il periodo d'impegno 2023-2027 è pari a € 1.035.185,31=;
- la Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario dell'intervento e del programma, di prevedere stanziamenti

aggiuntivi a quelli previsti nel presente bando, provenienti da eventuali rimodulazioni finanziarie degli interventi del PSP;

- ai sensi del decreto n. 147385 del Masaf del 09/03/2023 *“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”* all’art. 7, par. 1, è stato fissato al **15 maggio 2023** il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, a valere sugli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116;
- è obbligatorio, per la compilazione delle domande, l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA, seguendo le procedure specificate nel documento AGEA n. 35 del 18/04/2023 *“Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”*;

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario:

- autorizzare l’apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale per le seguenti azioni relative all’intervento *“SRA21-AC21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura”* previsto dal PSP:
 - a) Azione 1: Conferimento dei residui di potatura ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U. e successivo utilizzo in azienda;
 - b) Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo;
- nelle more dell’approvazione della relativa modifica del PSP, al fine di garantire per il 2023 un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nell’intervento SRA 21-ACA21;
- approvare il documento denominato *“BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all’intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura”*, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali;
 - dare atto che le risorse disponibili per il pagamento delle domande previste dal presente atto ammontano a € 1.035.185,31;
 - dare altresì atto che l’importo unitario degli aiuti, indicato nelle sopracitate disposizioni tecniche e procedurali, potrà subire variazioni in seguito:
 - a. all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA21-AC21;
 - b. a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell’ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);

- dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
- stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a) per la compilazione delle domande è obbligatorio l'utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate nell'istruzione AGEA n. 35 del 18/04/2023;
 - b) le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del 15 maggio 2023;
- stabilire che i beneficiari che aderiscono all'intervento SRA21-AC215 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato "*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all'intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura*" (Allegato 1);
- stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 "*Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale*";
- dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
- stabilire che, in analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento SRA21-AC21;
- stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
 - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
 - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria (APTL), Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati,

2. di autorizzare l'apertura dei termini per la presentazione condizionata delle domande di aiuto per impegni di durata quinquennale per le seguenti azioni relative all'intervento

“SRA21-AC21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura” previsto dal Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP) con decorrenza dalla data di approvazione della presente deliberazione:

- a) Azione 1: Conferimento dei residui di potatura ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U. e successivo utilizzo in azienda;
- b) Azione 2 Gestione dei residui delle potature al suolo

nelle more dell’approvazione della relativa modifica del PSP, al fine di garantire per il 2023 un sostegno ai beneficiari che attuano gli impegni previsti nell’intervento SRA 21-ACA21;

3. di approvare il documento denominato “*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande relative all’intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura*”, allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (Allegato 1), contenente anche l’informativa in materia di trattamento dei dati personali;
4. di dare atto che le risorse disponibili al pagamento delle domande di cui al punto 1 ammontano a € 1.035.185,31;
5. di dare altresì atto che l’importo unitario degli aiuti, indicato nelle sopracitate disposizioni tecniche e procedurali, potrà subire variazioni in seguito:
 - a) all’approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA21-ACA21;
 - b) a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell’ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
6. di dare atto che, per quanto detto, il beneficiario che aderisce all’intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell’intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del premio previsto;
7. di stabilire, per quanto riguarda la presentazione delle domande, quanto segue:
 - a. per la compilazione delle domande è obbligatorio l’utilizzo del software predisposto su SIAN da AGEA seguendo le procedure indicate da AGEA nel documento n. 35 del 18/04/2023 “Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali”;
 - b. le domande devono essere rilasciate e firmate digitalmente entro e non oltre il termine del **15 maggio 2023**;
8. di stabilire che i beneficiari che aderiscono all’intervento SRA21-ACA21 devono sottostare agli impegni e obblighi previsti e dettagliati nel documento denominato “*BANDO 2023 - Disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione delle domande*”

relative all'intervento SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura" (Allegato 1),

9. di stabilire che i beneficiari dell'impegno devono sottostare agli obblighi previsti dalla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del decreto del Masaf n. 147385 del 09/03/2023 *"Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale"*
10. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata ad AGEA e che, pertanto, il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
11. di stabilire che, in analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento SRA21-ACA21;
12. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e le disposizioni contenute nel PSP e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
13. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi alle imprese agricole e florovivaismo a:
 - a. emanare eventuali provvedimenti attuativi che si rendessero necessari;
 - b. posticipare la data di scadenza del bando compatibilmente con le disposizioni nazionali applicabili;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web regionale, sul sito www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso.

REGIONE LIGURIA
PIANO STRATEGICO NAZIONALE DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027
(Reg. UE n. 2115/2021 del Consiglio)

(Allegato 1)
BANDO 2023
(sotto condizione)¹
DISPOSIZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
relative all'intervento:
SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Tipo di intervento | ENVCLIM(70) - Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione | |
| Intervento | SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura | |
| Autorità di Gestione regionale | Dirigente pro - tempore del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria | |
| Struttura competente | Servizi alle imprese agricole e florovivaismo | |
| Scadenza presentazione domanda | 15/05/2023 | |
| Dotazione Finanziaria | SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura | Euro 1.035.185,31 |
| Il presente bando regola l'applicazione dell'intervento SRA21 - ACA21 - Impegni specifici di gestione dei residui di potatura del PSP 2023-2027 per la Regione Liguria, relativamente alla presentazione delle domande per l'annualità 2023. | | |

¹ Il presente avviso pubblico è attivato "sotto condizione" (rif. art.2 -clausola di salvaguardia).

Sommario

| | |
|--|----|
| <i>ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI</i> | 3 |
| <i>ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA</i> | 3 |
| <i>ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE</i> | 4 |
| <i>ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO</i> | 4 |
| <i>ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI</i> | 5 |
| <i>ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ</i> | 5 |
| <i>ART. 7 DURATA E IMPEGNI</i> | 5 |
| <i>ART. 8 ALTRI OBBLIGHI</i> | 7 |
| <i>ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI</i> | 7 |
| <i>ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO</i> | 8 |
| <i>ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA</i> | 8 |
| <i>ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE</i> | 8 |
| <i>ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO</i> | 8 |
| <i>ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA</i> | 9 |
| <i>ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI</i> | 9 |
| <i>ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI</i> | 10 |
| <i>ART. 17 NORMA RESIDUALE</i> | 13 |

ART. 1 TERMINI E DEFINIZIONI

Per quanto riguarda termini e definizioni si fa riferimento a quanto riportato nel Piano Strategico della PAC per il periodo 2023/2027 (PSP), nei decreti ministeriali attuativi, nella documentazione emessa dall'Organismo Pagatore ed in particolare nella Istruzione Operativa AGEA n. 35 "*Sviluppo Rurale - Campagna 2023. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali.*" del 18/04/2023 (<https://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/10280207.PDF>)

ART. 2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

La Regione Liguria ha adottato con tempestività la deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2022 del 28/12/2022 al fine di consentire lo sviluppo di fasi procedurali funzionali all'attivazione di alcuni interventi "a superficie" ritenuti prioritari sin dalla prima annualità della nuova programmazione (anno solare 2023) e di avviare da subito la capacità di spesa del nuovo programma. Considerando che sono in corso di approvazione le proposte di modifica al PSP trasmesse al Masaf che derivano in parte da refusi presenti nel PSP approvato e in parte da approfondimenti tecnici svolti dagli uffici regionali e che quindi il quadro normativo e procedurale nazionale e regionale finalizzato alla realizzazione del PSP non è stato ancora completato in dettaglio, il presente avviso è attivato "sotto condizione" in relazione alle integrazioni che potranno essere apportate.

La Regione Liguria, in relazione a quanto sopra, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente bando.

I potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:

1. l'importo unitario degli aiuti, potrà subire variazioni in seguito:
 - a) all'approvazione da parte della Commissione europea delle modifiche al PSP per quanto riguarda alcuni elementi contenuti nella scheda intervento SRA21-AC21 e individuati in seguito;
 - b) a quanto verrà stabilito dal Masaf in merito alla compatibilità e/o sovrapposizione degli impegni tra gli interventi oggetto del presente atto con altri sottoscritti nell'ambito del PSP, del PSR 2014-2022 o dei pagamenti diretti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2021/2115, con particolare riferimento ai regimi di aiuto per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi);
2. il beneficiario che aderisce all'intervento non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'organismo pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione delle modifiche dell'intervento/azione da parte della Commissione europea o vengano approvate modifiche tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio previsto;
3. che, in caso di modifiche o integrazioni al presente bando, l'onere di apportare variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente: le domande non conformi al presente avviso, così come

eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non potranno essere prese in considerazione;

4. qualora intervengano modifiche del PSP successive all'adozione del presente bando, queste si intenderanno automaticamente adottate.

ART. 3 OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'intervento di inerbimento continuativo delle colture arboree prevede un sostegno per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata) a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare specifiche tecniche di gestione agronomica dei residui di potatura delle colture arboree.

Negli ultimi anni la pratica della bruciatura dei residui di potatura in campo si è affermata per fronteggiare alcune fisiopatie o alcune recrudescenze di queste (*Xilella fastidiosa*, *Phleotribo scarabaeoides*, "moria del kiwi", *Pseudomonas savastanoi*, *Liothrips olaee*, *Phoma trocheiphila*).

L'intervento ha l'ambizione, *in primis*, di valorizzare un sottoprodotto agricolo quali i residui di potatura di arboreti, in un'ottica di economia circolare per la produzione di compost di qualità a scala territoriale, a supporto delle comunità locali nella gestione della F.O.R.S.U (frazione organica dei rifiuti solidi urbani) sia con riferimento alla fase produttiva, grazie all'apporto di lignina che favorisce la strutturazione del cumulo del compost, sia per la ricollocazione del prodotto finale da restituire alle aree sotto impegno ad ulteriore vantaggio dell'obiettivo. In termini di beneficio, pertanto, l'intervento si può tradurre in una maggiore disponibilità di fertilizzanti organici da parte delle aziende agricole.

Un secondo aspetto dell'intervento riguarda la restituzione diretta in azienda di sostanza organica a seguito della gestione agronomica di tali residui, i quali ne rappresentano un ulteriore apporto al suolo, capace di migliorare la struttura del terreno, attraverso la capacità di infiltrazione dell'acqua e di ritenzione idrica del suolo; contenere le infestanti e agevolare lo sviluppo del sistema radicale, mantenendo e incrementando il sequestro di C nei suoli per migliorare la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico, oltre che a vantaggio della sostanza organica del terreno, della biodiversità, nonché del giusto rapporto C/N.

Anche in tal caso, si rileva un beneficio indiretto connesso al divieto di bruciatura dei residui che consente l'abbattimento delle emissioni di CO₂ associate a questa pratica.

L'intervento si compone di **due azioni tra loro alternative**, vale a dire che le stesse superfici non possono essere impegnate su entrambe le azioni nel corso dello stesso anno:

Azione 21.1 Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e successivo utilizzo in azienda;

Azione 21.2 Gestione dei residui delle potature al suolo.

L'intervento concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, migliorando il sequestro del carbonio nel suolo e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Il miglioramento della frazione organica dei terreni migliora la capacità dei suoli a rispondere a condizioni estreme, come piogge intense o al contrario lunghi periodi di siccità. Una dotazione ottimale della SO nei suoli preserva i suoli dalla desertificazione e li predispone a resistere a forti stimoli stressori che i cambiamenti climatici portano. Inoltre concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5 attraverso un miglioramento del livello di sostanza organica dei suoli

ART. 4 AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale.

ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda solo i seguenti soggetti:

C01 Agricoltori singoli o associati dotati di partita IVA attiva in campo agricolo;

C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

L'intervento è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente **alle colture arboree permanenti con una superficie minima sotto impegno di 0,3 ha.**

La perdita dei criteri di ammissibilità, ad eccezione dei casi in cui ciò sia dovuto a cause di forza maggiore, genera la decadenza totale dell'impegno con recupero dei premi erogati.

In analogia a quanto previsto al punto 4.1.7 del PSP (Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti) e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a € 300 per le domande presentate sull'intervento.**

ART. 7 DURATA E IMPEGNI

La durata dell'impegno è di 5 anni (1° gennaio 2023-31 dicembre 2027).

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, **per un periodo di 5 anni**, qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115:

Impegni trasversali ad entrambe le azioni

10.1 divieto di bruciare i residui di potatura

10.2 divieto di utilizzo dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.

Impegni specifici azione 21.1:

11.1 Obbligo di conferimento dei residui di potatura ad un centro di compostaggio.

11.2 Restituzione del compost prodotto ai terreni oggetto di impegno e successivo interrimento con lavorazioni superficiali (erpicoltura o simili) e annotazione **sul quaderno di campagna delle operazioni di conferimento della SO.**

Impegni specifici azione 21.2:

12.1 divieto di lavorazione nell'interfila;

12.2 divieto diserbo dell'interfila;

12.3 obbligo di inerbimento nell'interfila anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci e mantenimento in loco dei residui legnosi di potatura, salvo diversa indicazione da parte delle competenti Autorità fitosanitarie, trinciati con idonee attrezzature che ne consentono lo sminuzzamento in modo da formare uno strato protettivo di materiale vegetale;

12.4 spargimento sulle superfici produttive di bioattivatori o composti organici azotati

In attesa della definizione di ulteriori specifiche da parte della Regione, possono essere distribuiti quali composti organici azotati fertilizzanti organici azotati contenenti azoto a lenta cessione.

Per le verifiche istruttorie necessarie alla liquidazione degli aiuti previsti dall'intervento, il beneficiario è tenuto a dimostrare l'aggiornamento del registro delle operazioni colturali, con le registrazioni inerenti alle pratiche di:

- a) lavorazioni del terreno e mezzi impiegati;
- b) apporto di sostanza organica e altri fertilizzanti
- c) gestione delle infestanti e mezzi impiegati.

Per l'impegno I1.1, si dovrà dare evidenza mediante attestazione di avvenuta consegna dei residui di potatura rilasciata dal centro di compostaggio.

Per l'impegno I2.3, si dovrà dare evidenza dell'impiego di idonea attrezzatura per trinciare i residui legnosi di potatura mediante idonea attrezzatura (autocertificazione del beneficiario in cui dichiara il tipo di attrezzatura o caricamento nel fascicolo aziendale-sez. mezzi di produzione dell'attrezzatura nel caso di attrezzature in proprietà o mediante idonea documentazione giustificativa nel caso di noleggio o ricorso a contoterzisti/fornitori di servizi).

È autorizzata la compilazione informatizzata attraverso software e/o piattaforme web; le stampe prodotte da tali sistemi, per essere considerate valide, dovranno avere contenuti informativi conformi alla modulistica ufficiale cartacea (vedi registro di campagna Regione Liguria approvato con decreto 1778 del 13 aprile 2017). La registrazione andrà effettuata entro 30 gg dalla data dell'operazione colturale.

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre la superficie oggetto di impegno (SOI) durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie ammessa nella domanda di sostegno con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;
- se la riduzione tra la quantità di superficie impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
- In caso di decadenza si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:
 - a) Le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore
 - b) Le superfici ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio durante il periodo d'impegno, si rimanda alle modalità di attuazione stabilite con successivo provvedimento.

ART. 8 ALTRI OBBLIGHI

Il beneficiario è soggetto anche ai seguenti altri obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

ART. 9 COLLEGAMENTO CON ALTRI INTERVENTI

Al fine di migliorare le performance dell'intervento è consentito rafforzare gli impegni previsti con quelli stabiliti in altri interventi agro-climatico-ambientali, cumulandoli sulla medesima superficie. In caso di sovrapposizione degli impegni, per evitare il doppio finanziamento, il premio potrebbe essere rideterminato.

Per l'intervento **SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura - Azione 1: Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e successivo utilizzo in azienda** la Liguria prevede la cumulabilità con i seguenti interventi:

| | |
|-------------------------|--|
| ACA_5_2 | Cumulabile |
| ACA_10_7 | Cumulabile |
| ACA_15 | Cumulabile |
| ACA_24_1 | Cumulabile |
| ACA_24_2 | Cumulabile |
| ACA_24_3 | Cumulabile |
| ACA_25_1 | Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni |
| ACA_25_2 | Cumulabile |
| ACA_25_4 | Cumulabile |
| ACA_29 | Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni |
| ECO-SCHEMA 2 | Cumulabile |
| ECO-SCHEMA 3 | Cumulabile |
| Mis. 10.1 PSR 2014-2022 | Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni |
| Mis. 11 PSR 2014-2022 | Cumulabile - possibili detrazioni per impegni comuni |

Per l'intervento **SRA21-ACA21 Impegni specifici di gestione dei residui di potatura - Azione 2: Gestione dei residui delle potature al suolo** la Liguria prevede la cumulabilità con i seguenti interventi:

| | |
|--------------|------------|
| ACA_10_7 | Cumulabile |
| ACA_15 | Cumulabile |
| ACA_21_1 | Cumulabile |
| ACA_24_1 | Cumulabile |
| ACA_24_2 | Cumulabile |
| ACA_24_3 | Cumulabile |
| ECO-SCHEMA 3 | Cumulabile |

ART. 10 ENTITA' DEL SOSTEGNO

Il premio attualmente approvato (euro/ettaro/anno) nella scheda del PSP è il seguente:

| | |
|--|--|
| SRA21-ACA21 - Azione 21.1 Conferimento dei residui di potatura, ad impianti di compostaggio della F.O.R.S.U e successivo utilizzo in azienda | SRA21-ACA21 - Azione 21.2 Gestione dei residui delle potature al suolo |
| 367,30 euro/ettaro-anno | 538,70 euro/ettaro-anno |

Si evidenzia che è in corso di approvazione una proposta di modifica alla scheda intervento del PSP che prevede la possibilità di applicare i seguenti principi di degressività nel caso in cui le risorse risultassero insufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili pervenute:

| | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Fino a 15.000 €/anno | quota eccedente 15.000 €/anno fino a 30.000€/anno | quota eccedente 30.000€/anno |
| Importo pagato al 100% | Importo ridotto all'80% | Importo ridotto al 60% |

ART. 11 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva destinata all'intervento nell'ambito del presente bando e per le due azioni ammonta ad euro 1.035.185,31=.

ART. 12 CLAUSOLA DI REVISIONE

E' prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 7 del reg. (UE) 2021/2115:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115 al di là dei quali devono andare gli impegni;
- se l'adeguamento di cui al comma 1 non è accettato dal beneficiario, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

ART. 13 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

1- Modalità

Il richiedente deve costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale elettronico che rappresenta la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande iniziali. Tale fascicolo dovrà essere validato in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati, successivamente il richiedente deve presentare la domanda in forma telematica mediante le funzionalità on-line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN seguendo le modalità stabilite nell'istruzione operativa n. 35 del 18/04/23 "Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento della Programmazione 2023-2027 e Programmazione 2014-2022 finanziate con risorse FEASR 2023-2027 – Interventi connessi alle superfici e agli animali".

La data di presentazione della domanda ad AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione delle domande e di seguito elencati:

- a) Centro Autorizzato di Assistenza Agricola,
- b) libero professionista accreditato dalla Regione.

Non sono accettate né, quindi, ritenute valide, le domande che pervengono con qualsiasi altro diverso da quello telematico. Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

La domanda di sostegno vale anche come domanda di pagamento del premio.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume e fa proprie le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito e aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli e dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

L'azienda agricola deve indicare nel fascicolo aziendale il proprio indirizzo di PEC che deve essere sempre attivo e aggiornato in quanto AGEA invia le proprie comunicazioni a tale indirizzo PEC.

2- Termini per la presentazione delle domande

È possibile presentare le domande **dalla data di approvazione del presente avviso sino al 15/05/2023**, salvo diverse disposizioni dettate dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale, o dall'Organismo Pagatore.

La data di presentazione della domanda è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati alla presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si rimanda alle specifiche disposizioni nazionali e istruzioni AGEA che verranno emanate successivamente.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate non ricevibili le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

ART. 14 MODIFICA DELLA DOMANDA

Le modalità e relative tempistiche riguardanti la possibilità di modificare la domanda di sostegno/pagamento successivamente alla data di presentazione, inclusi i casi di ritiro parziale o totale e di correzione di errori palesi, sono stabilite da AGEA nell'istruzione operativa n. 35 del 18/04/23.

ART. 15 CONTROLLI E SANZIONI

L'avvio delle procedure previste con il presente avviso avviene, oltreché nelle more dell'approvazione del PSP, anche in assenza degli ulteriori adempimenti e condizioni

correlati e in particolare della definizione delle disposizioni regionali di attuazione per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni nel caso di inadempienze rispetto agli impegni o agli altri obblighi previsti dai singoli interventi del Complemento Strategico regionale e le relative disposizioni riguardanti gli elementi di "Verificabilità e Controllabilità degli Interventi" (VeCI) presenti nel sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Tali disposizioni verranno stabilite con successivo provvedimento.

In tutti i casi si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni unionali, nazionali e regionali e in particolare quelle di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

ART. 16 INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1 Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2 Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3 Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge. Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4 Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5 Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6 Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7 Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi; • revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

ART. 17 NORMA RESIDUALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto stabilito dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale di riferimento nonché dalle pertinenti disposizioni AGEA.

Tutti i documenti ufficiali del PSP 2023-2027 sono consultabili nel Portale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Liguria al seguente indirizzo web: <http://www.agriligurianet.it>